

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(206) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente della Soc. SS Lazio SpA nonché suo Legale rappresentante) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO SpA (nota n. 5093/1031pf09-10/SP/blp del 23.2.2010).

La Commissione,
vista l'istanza di rinvio della odierna riunione, presentata dal Presidente della SS Lazio Sig. Claudio Lotito e dalla SS Lazio SpA;
considerato che il Procuratore Federale non si è opposto alla richiesta;
ritenuto pertanto di aderire alla medesima;

P.Q.M.

rinvia per la trattazione del procedimento alla riunione del 22 aprile 2010.
Senza ulteriori avvisi alle parti oggi comparse.

(219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DELLA VALLE (componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere della Soc. ACF Fiorentina SpA) E DELLA SOCIETA' ACF FIORENTINA SpA (nota n. 5371/1047pf09-10/SP/blp del 2.3.2010).

Con atto del 2 marzo 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
il Sig. Andrea Della Valle, componente del Consiglio di amministrazione, in qualità di Consigliere, della Società Fiorentina e la ACF Fiorentina Spa, per rispondere il primo della violazione dell'art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni rilasciate al termine della gara del Campionato di serie A Fiorentina - Milan del 25.2.2010, pubblicate sui quotidiani "La Gazzetta dello Sport", "Corriere dello Sport-Stadio" e "Corriere della Sera" del 26.2.2010, "giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali"; la Società ACF Fiorentina Spa, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio componente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere.

Gli incolpati hanno fatto pervenire ampia ed articolata memoria difensiva nella quale il Sig. Della Valle afferma in via principale la insussistenza delle violazioni addebitategli in

relazione alla esimente prevista dall'articolo 5 n. 3 del C.G.S., avendo il deferito provato *“la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato”* e, in via subordinata, chiede che venga accertata l'insussistenza delle violazioni ascritte, o comunque la particolare tenuità delle medesime, per essere le stesse contenute nel legittimo diritto di critica. La Società Fiorentina, chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva della condotta del proprio Consigliere di amministrazione, richiama integralmente le difese del Della Valle. Entrambi chiedono il proscioglimento o, in subordine, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, comunque contenute nei minimi edittali.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 21000,00 (Euro ventunomila/00) a carico di Andrea Della Valle e dell'ammenda di € 21000,00 (Euro ventunomila/00) a carico della Società Fiorentina, nonché il difensore degli incolpati il quale ha insistito nelle conclusioni riportate nella memoria difensiva, eccependo inoltre il mancato rispetto nell'atto di deferimento del principio sancito dall'art. 417 c.p.p. circa la necessaria indicazione delle circostanze aggravanti e delle norme applicabili. Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni, il difensore ha chiesto, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dei deferiti, l'applicazione delle sanzioni al minimo edittale, ovvero dell'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) ai sensi dell'articolo 5, n. 5 del C.G.S.

La Commissione, esaminati gli atti e le difese delle parti, rileva innanzi tutto che l'atto di deferimento è stato formulato in modo esaustivo, con l'indicazione dettagliata dei fatti e delle norme applicabili, essendo sufficiente in proposito il richiamo all'articolo 5 del C.G.S. che contiene anche i criteri che la Commissione è tenuta ad osservare nella determinazione dell'entità delle sanzioni.

Nel merito, deve essere affermata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni regolamentari contestate. Le dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Andrea Della Valle e diffusamente riportate nell'atto di deferimento, lette nella loro interezza, non si limitano ad addebitare all'arbitro della gara Fiorentina – Milan un fatto determinato, ancorché grave e *“scandaloso”* come la mancata concessione di un calcio di rigore che oggettivamente ha danneggiato la squadra della Fiorentina. Prendendo le mosse da quel fatto oggettivo, il deferito ha sviluppato una serie di argomentazioni che, passando attraverso la mancanza di serenità dell'arbitro Rosetti, del resto sgradito alla Società Fiorentina per quanto accaduto in altra occasione ben cinque anni addietro, e l'inopportunità della designazione del predetto direttore di gara da parte del designatore Collina, la hanno portato a concludere che *“forse la Fiorentina in Champions dava fastidio a qualcuno, dopo questi anni belli hanno deciso che....doveva finire”* (vedi *“Corriere dello Sport – Stadio”*) e *“Da 4 anni ci qualificiamo per la Champions, forse non piace a qualcuno che lo si possa fare anche nella quinta stagione”*, adombrando una disparità di trattamento ai danni della Fiorentina nella designazione degli arbitri, che la penalizzerebbe nei confronti di altre Società. Appare quindi realizzata la fattispecie contestata nell'atto di deferimento, nel senso che le dichiarazioni rese dal Signor Della Valle hanno sicuramente oltrepassato i limiti di un legittimo diritto di critica, adombrando pesanti dubbi sulla regolarità della designazione degli arbitri, risolvendosi pertanto in giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito federale e segnatamente dell'arbitro della gara Fiorentina – Milan e del suo designatore. Non rientrano certamente

nei suddetti limiti di critica legittima espressioni quali *“Ci sono tanti arbitri bravi, ma va detto che Rosetti non era adatto per dirigere la partita: è stata una mancanza di serenità evidente da parte di Collina”* oppure *“Però Collina ha sbagliato designazione: Ha mancato di sensibilità e non ha tenuto conto dei precedenti. Un arbitro che non è sereno non può dirigere una partita delicata come Fiorentina – Milan”*.

Nel determinare l'entità delle sanzioni, la Commissione non ritiene di poter accedere alla richiesta di contenimento nel minimo edittale avanzata dalla difesa, ricorrendo nel caso di specie le circostanze previste dall'articolo 5, n. 6 lettere b) e d) del C.G.S., che inducono a discostarsi in modo congruo dal suddetto minimo. Appaiono quindi adeguate le sanzioni, conformi alle richieste della Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Sig. Andrea Della Valle, l'ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00);
- alla Società ACF Fiorentina Spa l'ammenda di € 21.000,00 (Euro ventunomila/00).

(184) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEMIS FRANZOSO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD Trento Calcio 1921 Srl) E MARCO GIRARDI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Fersina Perginese) (nota n. 4596/423pf09-10/SP/MS/vdb del 4.2.2010).

Con atto del 4.2.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori Girardi Marco e Franzoso Demis, asseritamente all'epoca dei fatti tesserati per la FC Bolzano 96, entrambi per rispondere della violazione di cui agli artt. 30 dello Statuto Federale e 15 del CGS, per avere proposto in data 9.2.2009 denuncia querela nei confronti del Presidente del FC Bolzano 96, Sig. Franco Murano, senza avere preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale, per di più in assenza della concessione della deroga ex art. 30, comma 4, dello Statuto Federale.

Il deferimento trae origine dall'esposto del 7.9.2009 inoltrato alla Procura Federale dal Presidente del FC Bolzano 96, imputato in un procedimento penale promosso a seguito di una querela denuncia del 7.2.2009 presentata dai deferiti e da altro soggetto (attualmente destinatario di separato procedimento davanti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico), nella quale si assumeva la sua penale responsabilità per avere espresso giudizi ingiuriosi nei loro confronti a seguito *“dell'ennesima sconfitta patita contro la squadra del Pordenone in data 11.11.2008”*.

Nel corso delle indagini disposte dalla Procuratore Federale, entrambi i deferiti, ritenuto di avere agito nell'esercizio di un proprio diritto, confermavano di avere adito direttamente l'Autorità Giudiziaria senza il preventivo esperimento delle azioni previste dallo Statuto e senza autorizzazione del Consiglio Federale.

Con separate memorie ritualmente pervenute, entrambi i deferiti eccepivano preliminarmente il difetto di competenza della adita Commissione, in quanto all'epoca dei fatti tesserati per Società dilettantistiche partecipanti ai campionati regionali organizzati dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige; nel merito, contestavano la fondatezza del deferimento per difetto degli elementi soggettivo ed oggettivo.

Alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale, ove ritenuto comprovato il tesseramento dei deferiti per una Società dilettantistica del Comitato Regionale, dichiarava

di aderire alla eccezione di incompetenza; nel merito, ove ritenuta superata tale tesi difensiva, si riportava al deferimento e concludeva per la irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) per ognuno dei deferiti.

Il difensore dei deferiti, preliminarmente reiterata la eccezione di incompetenza, si riportava alle memorie in atti.

L'eccezione di incompetenza della adita Commissione è fondata e merita accoglimento.

Tanto dalla documentazione prodotta dai deferiti, quanto dal certificato storico acquisito d'ufficio, risulta pacificamente che all'epoca dei fatti Girardi Marco era tesserato per la U.S.D. Arco 1985; mentre Franzoso Demis era tesserato per la Società FC Merano Calcio. Trattasi, in entrambi i casi, di Società affiliate al Comitato Regionale Trentino Alto Adige.

La circostanza comporta che, per entrambi i tesserati, sia competente la Commissione Territoriale per il Trentino Alto Adige.

La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, alla stregua di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, CGS, è Giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale.

In materia di disciplina sportiva in ambito regionale della LND, poi, l'art. 44, comma 6, prescrive espressamente che le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura Federale o del Presidente del Comitato Regionale sono giudicate dalla Commissione Disciplinare territoriale, salvo il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Applicazione del medesimo principio trovasi, infine, nell'art. 32, comma 7, CGS, il quale prevede espressamente che *"è competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale la Commissione Disciplinare di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione"*.

Il tutto, ovviamente, conformemente a quanto previsto in materia dall'art. 34, commi 7 - 9, Statuto Federale, norma primaria sul punto.

Ritenuta la incompetenza della adita Commissione, deve dunque disporsi la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per i consequenziali provvedimenti.

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza in favore della Commissione Disciplinare territoriale del Trentino Alto Adige e manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Lucio Colantuoni, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(157) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 4064/619pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).

La Procura Federale in data 18 gennaio 2010 ha disposto il deferimento nei confronti:

- della Sig.ra Gabriella Gentile, Amministratore unico e legale rappresentante della Società FC Igea Virus Barcellona Srl per rispondere in merito alla violazione di cui all'art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all'art. 8, comma 5, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il rapporto ricavi/indebitamento al 30 settembre 2009, come prescritto dalle norme in materia, e
- della Società FC Igea Virtus Barcellona Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4. comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Amministratore e legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie e documentazione a fini difensivi in nei termini.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per la Sig.ra Gabriella Gentile e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società FC Igea Virtus Barcellona Srl.

Nessuno compare per i deferiti, pur essendo regolari le notifiche.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio.

Secondo le risultanze e la documentazione di fonte Co.Vi.So.C. (note del 09.12.09, N°. 3420.04/GC/cc e N°. 3422.04/GC/cc agli atti), la Società FC Igea Virtus Barcellona Srl non ha provveduto a depositare il rapporto ricavi/indebitamento al 30.09.2009 di cui all'85, lett. B), par. VI punto 1, delle NOIF.

Permane quindi la rilevanza disciplinare del mancato adempimento degli obblighi di deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali (30.09.2009) relativo al "rapporto ricavi/indebitamento".

Si ritiene quindi integrata la fattispecie di cui all'art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all'art. 8, comma 5 – oggi, art. 10, comma 3 - del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF da cui discende la responsabilità disciplinare dei deferiti per i titoli ascritti, sanzionabile ai sensi della normativa regolamentare federale applicabile alla fattispecie.

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e, per l'effetto, si infligge:

- alla Sig.ra Gabriella Gentile, Amministratore unico e legale rappresentante della Società FC Igea Virus Barcellona Srl, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, e
- per conseguenza alla Società FC Igea Virtus Barcellona Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4. comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Amministratore e legale rappresentante, la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Lucio Colantuoni, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione

dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(159) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' AC PRO SESTO Srl (nota n. 4063/620pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).

La Procura Federale in data 18 gennaio 2010 ha disposto il deferimento nei confronti:

- Sig. Passirani Luciano, Amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Pro Sesto Srl, per rispondere in merito alla violazione di cui all'art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all'art. 8, comma 5, del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF per non aver depositato il rapporto ricavi/indebitamento al 30 settembre 2009, come prescritto dalle norme in materia, e
- della Società A.C. Pro Sesto Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4. comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Amministratore e legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie e documentazione a fini difensivi in nei termini.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Luciano Passirani e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società AC Pro Sesto Srl.

Nessuno compare per i deferiti, pur essendo regolari le notifiche.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio.

Secondo le risultanze e la documentazione di fonte Co.Vi.So.C. (note del 09.12.09, N°. 3423.04/GC/cc e N°. 3421.04/GC/cc agli atti), la Società AC Pro Sesto Srl non ha provveduto a depositare il rapporto ricavi/indebitamento al 30.09.2009 di cui all'85, lett. B), par. VI punto 1, delle NOIF.

Permane quindi la rilevanza disciplinare del mancato adempimento degli obblighi di deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali (30.09.2009) relativo al "rapporto ricavi/indebitamento".

Si ritiene quindi integrata la fattispecie di cui all'art. 85, lett. B), par. VI punto 1, in relazione all'art. 8, comma 5 – oggi, art. 10, comma 3 - del CGS e all'art. 90, comma 2, delle NOIF da cui discende la responsabilità disciplinare dei deferiti per i titoli ascritti, sanzionabile ai sensi della normativa regolamentare federale applicabile alla fattispecie.

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e, per l'effetto, si infligge:

- al Sig. Passirani Luciano, Amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Pro Sesto Srl, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione;
- per conseguenza alla Società AC Pro Sesto Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4. comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Amministratore e legale rappresentante, la sanzione di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 25 marzo 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete